

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 32 sexies

(Commissioni di valutazione)(1)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019